



REGOLAMENTO

SOCI SOVVENTORI

Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dd 29.11.2013
e modificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci dd 09.05.2014

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

Il presente Regolamento disciplina l'emissione e la gestione delle azioni dei Soci Sovventori ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale nel rispetto dell'articolo 4 della legge 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

Tali azioni sono emesse a seguito dell'aumento di capitale della Cooperativa deliberato in data 29.11.2013.

Art. 2 (Fondo di Ristrutturazione Finanziaria Aziendale)

La durata del Fondo di Ristrutturazione Finanziaria Aziendale, come prevista dallo Statuto, è stabilita dalla delibera assembleare di emissione delle azioni, in relazione al piano di sviluppo approvato.

Alla durata del Fondo è legata la scadenza delle azioni dei Soci Sovventori e quindi anche la partecipazione del Socio Sovventore è vincolata alla durata del Piano di Ristrutturazione Finanziaria Aziendale, fatta salva la possibilità del trasferimento delle azioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

In caso di sottoscrizione non integrale della emissione entro la scadenza prevista, il Fondo viene costituito nella misura pari alle sottoscrizioni raccolte.

Le modalità di sottoscrizione, di partecipazione, di gestione e di funzionamento del Fondo sono disciplinate dal Regolamento, dallo Statuto Sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Art. 3 (Conferimenti dei Soci Sovventori)

Possono essere Soci Sovventori le società cooperative e la Promocoop Trentina Spa.

Chi intende essere ammesso come Socio Sovventore, oltre a quanto previsto per i Soci Cooperatori, nella richiesta dovrà specificare il numero delle azioni che intende sottoscrivere, nonché l'indicazione del periodo di permanenza minima nella compagine sociale in relazione alla durata del Piano di cui all'art. 2.

Il collocamento delle azioni dei Soci Sovventori è subordinato al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il contratto di sottoscrizione delle azioni deve contenere le indicazioni previste dall'art. 2354 c.c. e la specifica denominazione "azione di socio sovventore"; deve essere sottoscritto da un rappresentante legale della società o da suoi delegati, deve inoltre indicare il termine di scadenza del periodo minimo di durata della partecipazione ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso, come stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote.

I conferimenti dei Soci Sovventori, che possono essere fatti sia in denaro sia mediante storno di crediti già liquidi ed esigibili vantati dai sottoscrittori verso la Cooperativa stessa, formano il Fondo di Ristrutturazione Finanziaria Aziendale di cui al precedente art. 2 e consentono alla Cooperativa di rafforzare le proprie basi finanziarie in vista degli obiettivi di sviluppo che essa sta perseguendo. L'importo minimo dei conferimenti è di € 500,00.

La Cooperativa ha la facoltà di non emettere materialmente i titoli azionari.

Art. 4 (Soci cooperatori e Soci sovventori)

I Soci Cooperatori non hanno diritto di opzione ed eventualmente di prelazione sulle azioni dei Soci Sovventori.

In conseguenza dell'attivazione del Fondo di Ristrutturazione Finanziaria Aziendale, viene istituita una apposita e separata sezione del libro soci ove sono iscritti quali Soci Sovventori coloro che sottoscrivono azioni del Fondo predetto.

Art. 5 (Remunerazione delle azioni dei Soci Sovventori)

Le azioni dei Soci Sovventori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di 2 punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle quote dei Soci Cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci che approva il bilancio d'esercizio, con un dividendo minimo annuale fissato al 2% del valore nominale delle azioni. Pertanto, nel caso in cui l'assemblea deliberasse di non distribuire utili ai Soci Cooperatori, ai Soci Sovventori spetta comunque, nella misura in cui la distribuzione dei dividendi sia possibile per legge, una remunerazione minima pari ad almeno il 2%.

In caso di mancata distribuzione del dividendo per assenza di utili in uno o più anni, lo stesso potrà essere distribuito negli esercizi successivi in aggiunta al dividendo di competenza nel rispetto delle norme di legge, regolamentari e dello Statuto Sociale.

Spetta inoltre alle azioni dei Soci Sovventori la rivalutazione monetaria a partire dalla data di sottoscrizione e con pagamento in sede di rimborso delle azioni.

Alle azioni dei Soci Sovventori è altresì attribuito il diritto di prelazione nel rimborso del capitale in caso di eventuale liquidazione della Società, nonché il diritto alla postergazione rispetto al capitale ordinario in caso di riduzione del capitale per perdita. In caso di perdite d'esercizio non può essere in alcun modo utilizzato il Fondo di cui all'art. 2 a copertura delle perdite stesse se non dopo l'integrale utilizzo del capitale sociale sottoscritto dai Soci Cooperatori e di ogni altro fondo di riserva statutario e straordinario e solo per la parte strettamente necessaria alla copertura della perdita accertata.

Il rimborso corrisposto dalla Società al finanziatore è pari al valore nominale della sua partecipazione sociale da rimborsare, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale della Società e subite da quest'ultima entro la data di ricezione della dichiarazione di recesso.

Art. 6 (Diritti dei Soci Sovventori)

Ai Soci Sovventori che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni spetta il diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto. Ciascun Socio Sovventore ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal numero delle azioni possedute.

I voti attribuiti ai Soci Sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non possono per legge superare più di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i Soci.

Qualora, per qualunque motivo, i voti spettanti ai Soci Sovventori presenti in assemblea vengano a superare il limite di un terzo dei voti complessivamente spettanti a tutti i Soci presenti o rappresentati nella medesima assemblea, essi vengono computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati. L'assemblea stabilirà di volta in volta le modalità di votazione idonee ad assicurare il rispetto del limite predetto, tenendo conto del numero totale di voti spettanti a tutti i Soci alla data dell'assemblea e del numero di voti dei Soci Sovventori.

I Soci Sovventori, ed i loro rappresentanti qualora si tratti di persone giuridiche, possono essere nominati amministratori; la maggioranza del Consiglio di Amministrazione deve comunque essere costituita da Soci cooperatori o da loro rappresentanti.

I Soci Sovventori hanno, in qualità di Soci, la possibilità di utilizzare il prestito sociale previsto dall'art. 4 dello Statuto, secondo le condizioni previste dal relativo regolamento.

Art. 7 (Obblighi dei Soci Sovventori)

I Soci Sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte da effettuarsi entro 10 giorni dalla sottoscrizione, ovvero da diversa disposizione stabilita dal Consiglio di Amministrazione, per l'intero importo del valore nominale dei titoli sottoscritti;
- 2) all'osservanza dello Statuto Sociale, del presente Regolamento e delle delibere assembleari e di Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai Soci Sovventori.

Art. 8 (Recesso del Socio Sovventore)

Salvo i motivi di recesso previsti dallo Statuto e dall'art. 2473 c.c., nel caso in cui un Socio Sovventore intenda recedere nel corso della durata del Piano di Ristrutturazione Finanziaria Aziendale cui è legata la sua partecipazione, che per le azioni emesse a seguito della delibera dell'assemblea dd 29.11.2013 è fissata in 4 anni dalla sottoscrizione, egli ha rimborsate le proprie azioni solo al termine della loro scadenza, fatta salva la possibilità di trasferimento delle azioni ai sensi dell'art. 9.

Per i Soci Sovventori che abbiano sottoscritto con la Società un contratto di finanziamento, essi potranno recedere, oltre che dopo il limite di 4 anni dalla sottoscrizione, anche un anno dopo l'avvenuto integrale versamento del conferimento nella Società quando la Società non rispetti uno o più degli impegni assunti nel contratto di finanziamento.

A seguito del recesso il Socio non ha più diritto di voto.

Successivamente alla scadenza prevista il recesso è possibile in qualsiasi momento, con rimborso del capitale sottoscritto e rivalutato entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 9 (Trasferibilità delle azioni di Socio Sovventore)

I conferimenti sono rappresentati da azioni nominative trasferibili nei limiti stabiliti dall'art. 17 dello Statuto.

Il trasferimento delle azioni dei Soci Sovventori è subordinato al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Socio Sovventore che intenda trasferire le azioni dovrà inviare espressa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, manifestando la volontà di trasferire le azioni ed allegando la domanda di ammissione dell'acquirente. Il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione: in caso di gradimento del nominativo proposto autorizza il trasferimento delle azioni, con conseguente trascrizione del trasferimento sul libro dei soci. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire le azioni, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, disponibile ad acquistare le azioni dal Socio Sovventore alienante.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o a rimborsare le azioni dei Soci Sovventori nei limiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 2522 del c.c. nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 10 (Poteri del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la migliore gestione delle azioni dei Soci Sovventori in ordine all'emissione, alle procedure di sottoscrizione e versamento delle azioni e all'eventuale riacquisto, nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento nell'interesse della Cooperativa e dei Soci.

Il Fondo di cui all'art. 2 sarà gestito per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della Società.